

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO,  
PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE  
Aggiornato con Delibera n. 10/2021 del Consiglio dell'OAPPC AN

Art. 1

Ogni elaborato tecnico redatto dall'Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore a richiesta di privati, Enti ed Uffici Pubblici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro attestante che il firmatario possiede i requisiti di legge per l'esercizio della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore.

Art. 2

Il timbro sarà fornito dall'Ordine a seguito dell'avvenuta iscrizione all'Albo.

Art. 3

Il timbro, di tipo auto inchiostante a forma ovale, deliberato dal Consiglio in data 14/05/2003 in ottemperanza al D.P.R. del 5 giugno 2001 n. 328, è l'unico ad avere validità riconosciuta.

E' fatto divieto agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di munirsi direttamente del timbro di e di usare timbri che abbiano caratteristiche anche simili a quelle deliberate dal Consiglio.

Art.4

L'uso dei timbri che non siano forniti a norma del precedente art. 3 è considerata infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare.

Art. 5

In caso di smarrimento del timbro l'iscritto dovrà farne immediata denuncia ai Carabinieri oppure alla Questura e consegnare copia della stessa all'Ordine che, su richiesta e previo pagamento, provvederà al rilascio di un duplicato.

Art. 6

Nel caso in cui il timbro si sia deteriorato, il professionista dovrà fare richiesta di duplicato all'Ordine che provvederà alla riconsegna previo pagamento delle spese.

Art. 7

In caso di provvedimento di sospensione a tempo determinato, il professionista non potrà utilizzare il timbro per tutto il periodo di sospensione.

Art. 8

In caso di cancellazione dall'Albo o trasferimento ad altro Ordine, il professionista dovrà restituire il timbro in segreteria

Art. 9

Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso che continui nell'esercizio della professione e faccia uso del timbro sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 10

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante il diritto del firmatario all'esercizio della libera professione. Gli elaborati mancanti del timbro professionale dovranno essere restituiti al firmatario fatto salvo quelli presentati per via telematica con firma digitale.

Art. 11

Il Consiglio dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nella seduta del 17 marzo 2021 con delibera n.10/21, ha stabilito che le professioniste iscritte possono fare richiesta del timbro al femminile.

Il timbro verrà rilasciato, su richiesta, gratuitamente a seguito dell'iscrizione all'Albo e a pagamento per le professioniste già iscritte che ne dovessero fare richiesta – in aggiunta all'usuale timbro rilasciato dall'Ordine - e recherà esclusivamente la dizione "Architetta", "Pianificatrice", "Paesaggista" o "Conservatrice". Tale dizione dovrà essere l'unica evidenziata nella corrispondenza delle richiedenti, nella carta intestata ed in generale in ogni ipotesi di comunicazione rivolta a terzi. Sono comunque consentite in tali comunicazioni le usuali abbreviazioni delle dizioni indicanti la professione, quale ad esempio l'abbreviazione "Arch." per l'indicazione del professionista architetto, ovvero l'utilizzo delle usuali dizioni "Architetto", "Pianificatore", "Paesaggista" o "Conservatore" in alternativa a quelle previste dal presente articolo.

Le presente norma entra in vigore a far data dal 20 aprile 2021.